

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 145

presentata dai Consiglieri regionali
PIANO - GANAU - COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PISCEDDA -
COCCO - LAI

l'8 maggio 2020

Sostegno alle attività commerciali attraverso l'esenzione del pagamento della tassa o del canone per l'occupazione del suolo pubblico e ai comuni per i mancati introiti derivati da occupazione di suolo pubblico

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'emergenza epidemiologica del Covid-19 e le relative misure di contenimento del virus adottate dal governo regionale e da quello centrale hanno comportato in brevissimo tempo degli stravolgimenti nel tessuto socio-economico.

Stravolgimenti tali da produrre una vera e propria recessione che stiamo pagando con una caduta verticale del PIL e danni economici difficilmente superabile se non attraverso una legislazione speciale.

È necessario, infatti, introdurre nelle norme vigenti una serie di provvedimenti che, nel periodo limitato alla contingenza necessaria a superare questo drammatico momento, siano di sostegno alle attività produttive che hanno visto sospesa la propria attività a causa del lockdown che ne ha determinato la chiusura.

Nel caso di specie, si tratta di misure complementari a quelle già adottate da Regione e Governo centrale a sostegno delle attività d'impresa, mirate ad un comparto particolare che svolge la propria attività attraverso l'occupazione del suolo pubblico dietro il pagamento di un tributo.

La presente proposta di legge intende, infatti, offrire un supporto al comparto del commercio sulle aree pubbliche che ha subito gli svantaggi economici derivanti dalle disposizioni normative nazionali e regionali volte a contrastare la diffusione del Covid-19.

Si tratta di quelle attività caratterizzate dalla forma di attività di vendita di merci al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande effettuata anche sulle aree pubbliche e di esercizio delle attività svolte nei mercati comunali, così come previsto dall'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2006, n. 5.

La ratio della proposta di legge è quella di esentare dal pagamento di oneri tributari e concessori dovuti per l'occupazione di suolo pubblico e posti a carico dei commercianti per tutto il 2020, sollevando le attività d'impresa sulle aree pubbliche dal pagamento di un tributo che dopo una lunga chiusura forzata ben pochi potrebbero permettersi di sostenere.

È chiaro che la contropartita, risultante dall'esenzione dagli oneri tributari derivanti dai proventi dei versamenti TOSAP o COSAP, è quella di un mancato introito per le casse comunali; i Comuni proprio in questo periodo di drammatica crisi socioeconomica hanno, invece, necessità di liberare risorse finanziarie per sostenere il devastato quadro sociale con la crescita di nuove povertà nelle loro cittadinanze.

Per questo motivo i proponenti nel combinato disposto degli articoli 1 e 3 della proposta di legge hanno previsto la disposizione di un fondo finalizzato a risarcire dei mancati introiti i comuni che hanno subito una diminuzione di entrate proprie derivante dai mancati proventi dei versamenti TOSAP o COSAP.

Grazie all'istituzione del fondo la Regione trasferisce a favore dei comuni le risorse necessarie a coprire il mancato introito derivante dagli effetti della esenzione dalla TOSAP o COSAP, compensando in questo modo le perdite per le casse comunali.

La ripartizione di fondi ai comuni avverrà con una delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sentita la Conferenza Regione-enti locali, con la quale sono approvati i criteri di riparto sulla base della disponibilità finanziaria.

La presente proposta di legge è composta da 6 articoli.

Nell'articolo 1 sono indicate le finalità.

Nell'articolo 2 è indicato il comparto di intervento così come individuato e regimentato ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2006.

Gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente: le disposizioni di esenzione del pagamento TOSAP o COSAP e la copertura del mancato introito al bilancio comunale.

Nell'articolo 5 è indicata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge.

L'articolo 6 dispone i termini dell'entrata in vigore della legge

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, titolo III Finanze - Demanio e patrimonio, dello Statuto speciale di autonomia emana le seguenti disposizioni che hanno la finalità di sostenere il comparto del commercio sulle aree pubbliche che ha subito gli svantaggi economici derivanti dalle disposizioni normative nazionali e regionali volte a contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Le disposizioni riguardano misure di esenzione della corresponsione degli oneri tributari e concessori dovuti per l'occupazione di suolo pubblico posti a carico dei commercianti per tutto il 2020.

3. La Regione dispone, inoltre, lo stanziamento di un fondo finalizzato a risarcire dei mancati introiti i comuni che hanno subito una diminuzione di entrate proprie derivante dai mancati proventi dei versamenti TOSAP o COSAP a causa della sospensione delle attività commerciali disposte dai provvedimenti normativi regionali e nazionali per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Art. 2

Settore di intervento

1. Le misure di cui alla presente legge si applicano al comparto del commercio sulle aree pubbliche nella forma di attività di vendita di merci al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande effettuata anche sulle aree pubbliche e di esercizio delle attività svolte nei mercati comunali, così come previsto dall'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).

Art. 3

Esenzione dal pagamento di TOSAP e COSAP

1. I comuni della Sardegna nei regolamenti comunali sulla Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) o sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), deliberano l'esenzione totale della tassa o della concessione per l'intero anno 2020 per i soggetti che svolgono, sia in forma fissa che itinerante, attività di commercio sulle aree pubbliche, compresi i mercati, per la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Art. 4

Copertura del mancato introito al bilancio comunale

1. La Regione trasferisce a favore dei comuni le risorse necessarie a coprire il mancato introito derivante dagli effetti della esenzione della TOSAP o COSAP.

2. Il contributo regionale a favore dei comuni è determinato sulla base della media degli accertamenti per TOSAP o COSAP come risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati.

3. I comuni danno notifica all'Assessoria-

to regionale degli enti locali, finanze e urbanistica degli estremi della delibera del Consiglio comunale di approvazione del regolamento o della delibera di Giunta comunale che stabilisce la totale esenzione della tassa o della concessione nei termini indicati dall'articolo 2.

4. Con la trasmissione degli estremi della delibera di cui al comma 3, i comuni certificano alla Regione gli accertamenti per TOSAP o COSAP degli ultimi tre rendiconti approvati.

5. Gli effetti dell'esenzione decorrono dall'approvazione delle delibere di esenzione in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sentita la Conferenza Regione-enti locali, sono approvati i criteri di riparto sulla base della disponibilità finanziaria.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 1, stimati in euro 6.000.000 per l'anno 2020, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già stanziato nel capitolo SC08.0024 (FNOL) - missione 20 - programma 03 - titolo 1.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).